

Ordinanza n. 10 del 20 Maggio 2022

Criteria e modalità di riconoscimento, in via eccezionale ed una tantum, di un incremento del contributo a copertura dei maggiori costi derivanti dall'aumento eccezionale dei prezzi dei materiali

Visti:

- il decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”* ed in particolare il comma 4 dell'art. 1, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della L. n. 225/92;
- il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, recante *“Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.”*;
- il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati del 4 ottobre 2012;
- l'art. 1 c. 459 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.”* con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 fino al 31 dicembre 2022;
- il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 recante *“Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. (20G00206)”*;
- il ddl *“Delega al Governo per l'adozione del Codice della ricostruzione”* approvato dal Consiglio dei ministri il 21 gennaio 2022;
- Il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 *“misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”*;
- la legge 30 dicembre 2021, n. 234, *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”*;
- il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, in corso di conversione, recante *“Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”*;
- il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, in corso di conversione, recante *“Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.”*, in particolare art. 26 rubricato *“Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori”*;

Vista, altresì,

- la D.G.R. 21 aprile 2022, n. 602, "Approvazione dell'elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della regione Emilia-Romagna, annualità 2022";

Richiamate le ordinanze commissariali:

- n. 29 del 28 agosto 2012 "Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili" e successive modifiche ed integrazioni;

- n. 51 del 5 ottobre 2012 "Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E0)" e successive modifiche ed integrazioni;

- n. 57 del 12 ottobre 2012 "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e la riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostruzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle Linee Guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi" e successive modifiche ed integrazioni;

- n. 86 del 6 dicembre 2012 "Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni gravi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E1, E2 o E3)" e successive modifiche ed integrazioni;

- n. 66 del 7 giugno 2013 "Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione di immobili privati danneggiati e per i danni subiti a beni mobili strumentali a causa degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 nei quali soggetti privati senza fine di lucro svolgono attività o servizi individuati ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 122/2012" e successive modifiche ed integrazioni;

- n. 119 del 11 ottobre 2013 "Disposizioni relative agli interventi da effettuare su edifici di proprietari diversi, residenziali, produttivi e pubblico-privati. Approvazione clausole obbligatorie contratti. Integrazioni Ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi e 24/2013. Altre disposizioni relative ai contributi per la ricostruzione pubblica e privata";

- n. 14 del 21 marzo 2016 "Nuove disposizioni in merito alla presentazione delle domande di contributo ai sensi delle ordinanze nn. 51/2012, 86/2012, 60/2013, 66/2013, 32/2014, 33/2014, 15/2015 e 13/2016. Modifiche alle ordinanze nn. 51/2012, 86/2012 e n. 33/2014" e successive modifiche ed integrazioni;

- n. 12 del 23 maggio 2018 "Nuove disposizioni per l'ammissione delle domande a contributo oltre il termine del 31/10/2017 relativamente agli edifici contenenti almeno una unità immobiliare destinata ad abitazione principale. Nuove disposizioni per gli interventi su edifici composti anche da unità immobiliari di proprietà di imprese agricole destinate ad attività connesse alla produzione primaria di prodotti di cui all'Allegato I del Trattato. Integrazioni e modifiche dell'ordinanza commissariale n. 20 dell'8 maggio 2015 e smi. Modifiche all'ordinanza commissariale n. 14 del 21 marzo 2016 e smi";

- n. 24 del 12 ottobre 2018 "Disposizioni relative alle erogazioni per le istanze di contributo presentate ai sensi delle ordinanze 29, 51, 57 e 86/2012 e ricadenti nel regime degli Aiuti di stato del settore agricolo";

- n. 33 dell'11 dicembre 2018 "Modifiche all'ordinanza 24 del 12 ottobre 2018";

- n. 27 del 30 ottobre 2019 *“Termini relativi alla concessione ed erogazione dei contributi riconosciuti ai sensi delle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86/2012 e smi”*;
- n. 3 del 20 marzo 2020 *“Proroghe e sospensioni dei termini”*;
- n. 9 del 15 aprile 2020 *“Disposizioni relative alla previsione straordinaria di deposito di Stato di Avanzamento Lavori per la liquidazione della quota parte di lavori realizzata fino alla data di sospensione del cantiere conseguente l'emergenza epidemiologica da CoVID-19”* e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 25 del 9 settembre 2020 *“Misure per la sicurezza anti Covid-19 nei cantieri della ricostruzione post sisma: aggiornamento dell'elenco prezzi di riferimento e riconoscimento dei maggiori costi”*;
- Ordinanza n. 10 del 29 marzo 2021 *“Proroga dei termini per gli interventi relativi alle istanze di contributo segnalate ai sensi delle ordinanze 12 e 24/2018 e disposizioni relative alle concessioni dei contributi”*;
- Ordinanza n. 20 del 25 giugno 2021 *“Completamento degli interventi relativi alle istanze di contributo presentate ai sensi delle Ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi. Riconoscimento ulteriore ed eccezionale dei maggiori costi relativi alle misure per la sicurezza anti Covid-19”*;
- Ordinanza n. 3 del 14 febbraio 2022 *“Ultimazione delle attività relative alla concessione ed erogazione dei contributi riconosciuti ai sensi delle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi”*;

Preso atto che il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini che ricopre pertanto, in continuità con l'incarico precedente, a far data dal 29 dicembre 2014, anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Dato atto che l'evento pandemico da Covid-19 e le derivanti difficoltà economico-produttive hanno determinato una grave crisi di disponibilità di materie prime con conseguente aumento straordinario del costo di alcuni materiali e prodotti da costruzione;

Dato atto, altresì, dell'aggravamento della situazione economico-produttiva a seguito della crisi politica internazionale conseguente al conflitto russo-ucraino in corso, nonché delle modificazioni del mercato delle costruzioni derivanti dall'aggiornamento delle disposizioni relative al c.d. superbonus 110%;

Dato atto che le suddette circostanze hanno fortemente impattato sull'avanzamento dei residui lavori in corso connessi agli interventi di ricostruzione privata abitativa e produttiva, determinando difficoltà gestionali dei rapporti contrattuali tra i singoli beneficiari e le imprese incaricate dell'esecuzione dei lavori stessi;

Considerata la necessità, per gli interventi di ricostruzione privata, di provvedere, ai fini di favorire il completamento del processo, il riconoscimento di un incremento del contributo, una tantum ed eccezionale, a copertura dei maggiori costi derivanti dall'aumento eccezionale dei prezzi dei materiali;

Dato atto delle misure approvate per far fronte all'aumento del costo dei materiali nell'ambito della disciplina relativa agli appalti pubblici, con particolare riguardo a quanto più di recente previsto dall'art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, in corso di conversione, con riferimento all'attualizzazione della contabilizzazione dei costi connessi all'esecuzione dei lavori mediante utilizzo di prezzari regionali aggiornati;

Ritenuto, pertanto, opportuno:

- definire una modalità di riconoscimento di un incremento del contributo per la ricostruzione in ragione dell'attualizzazione dei costi massimi delle lavorazioni eseguite e da eseguirsi a far data dal 01/01/2021, sulla base delle evidenze desumibili dall'aggiornamento del prezzario regionale 2022, tale da non implicare un significativo aggravio dell'attività istruttoria connessa alla determinazione ed erogazione del contributo ricostruzione;
- armonizzare la contabilizzazione dei ricarichi sul costo delle lavorazioni, eseguite e da eseguirsi a far data dal 01/01/2021 fino alla conclusione dell'intervento, con quanto ordinariamente già prodotto o da prodursi per l'erogazione del contributo ricostruzione;
- definire, sulla base delle più recenti rilevazioni ufficiali, un limite massimo forfettario dell'incremento di contributo riconoscibile, pari al 20% del contributo concesso a copertura dei lavori ammessi e non ancora eseguiti alla data del 01/01/2021, secondo quanto asseverato dal direttore dei lavori;
- prevedere peculiari modalità di riconoscimento del suddetto incremento di contributo a copertura dei maggiori costi dei materiali, con riferimento ai beneficiari imprese, entro i limiti e nel rispetto della disciplina connessa agli aiuti in regime <<de minimis>>;

Tutto ciò premesso

DISPONE

Art. 1

Ambito di applicazione e criteri di riconoscimento

1. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali, per gli interventi finanziati con i contributi pubblici di cui alle ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86/2012 e smi e 66/2013 e smi, per i quali alla data di pubblicazione della presente ordinanza non sia stata autorizzata l'erogazione del saldo finale, è ammesso il riconoscimento, in via eccezionale ed una tantum, di un incremento del contributo a copertura dei maggiori costi relativi alle lavorazioni ammissibili, eseguite e da eseguirsi, a partire dal 01/01/2021 fino al completamento dei lavori.
2. L'aggiornamento dei costi delle lavorazioni ammissibili, eseguite e da eseguirsi, a partire dal 01/01/2021 fino al completamento dei lavori, da asseverarsi da parte del direttore dei lavori secondo le modalità di cui alla presente ordinanza, dovrà essere definito entro i limiti di costo stabiliti dall'Elenco prezzi regionale 2022. I maggiori importi derivanti dalla contabilizzazione di cui al precedente periodo, al netto del ribasso formulato in sede di offerta, sono riconosciuti nella misura del 90%.
3. L'incremento del contributo di cui al comma 1 può essere riconosciuto entro il limite massimo forfettario del 20% del contributo concesso a copertura dei lavori ammessi e non ancora eseguiti alla data del 01/01/2021, secondo quanto asseverato dal direttore dei lavori ai sensi della presente ordinanza.
4. L'importo dell'incremento del contributo di cui al comma 1, sulla base di quanto asseverato dalla direzione lavori secondo le modalità di cui alla presente ordinanza, verrà erogato in sede di saldo finale da parte dell'amministrazione concedente, pur sempre nei limiti di cui al comma 3.
5. L'entità dell'incremento di contributo di cui al comma 1 per l'intero edificio è pari alla somma dei contributi spettanti alle parti comuni ed alle singole unità immobiliari, secondo i criteri di

ripartizione ed intensità ordinariamente previsti dalle ordinanze di riferimento 29, 51, 57 ed 86/2012 e smi.

6. Qualora il beneficiario fosse un'impresa, l'incremento di contributo previsto dalla presente ordinanza è concesso ai sensi e nel rispetto Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» oppure del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, così come modificato dal Regolamento (UE) 2019/316 oppure Regolamento (UE) N. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Art. 2

Modalità di presentazione dell'istanza e di riconoscimento dell'incremento di contributo concesso ai sensi delle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86/2012 e smi.

1. Entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, il direttore dei lavori presenta, attraverso integrazione documentale su piattaforma MUDE, una dichiarazione asseverata in merito all'intervenuto accordo di revisione del prezzo del contratto d'appalto per effetto di circostanze imprevedibili, riportando altresì lo stato di consistenza raggiunto al 31/12/2020.
2. Per i beneficiari rientranti tra le imprese agricole e le agroindustriali che svolgono attività di lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato UE la dichiarazione asseverata di cui al precedente comma 1 dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2022, al fine del rispetto dei termini di cui al D.L. 31 dicembre 2020 n. 183, convertito con modificazioni nella L. 26 febbraio 2021, n. 21, che al comma 1-bis dell'art 17 dispone che, in relazione ai finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali, le somme depositate sui conti correnti bancari vincolati, siano utilizzabili sulla base degli stati di avanzamento lavori entro il 31 dicembre 2022. Il termine del 30 giugno 2022 di deposito della dichiarazione asseverata del direttore dei lavori si applica, altresì, a tutti i beneficiari il cui contributo configura aiuto di stato ai sensi dell'ordinanza n. 14/2016 art. 9 commi 1, 2 e 3.
3. Ai fini delle attività istruttorie connesse al riconoscimento degli aiuti in regime «de minimis», i singoli Comuni si raccorderanno con la DG regionale Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese e con la DG regionale Agricoltura, Caccia e Pesca, per quanto di rispettiva competenza, secondo le modalità che verranno appositamente definite. Ad esito positivo della istruttoria di cui al periodo precedente, il Comune procederà alla concessione del contributo nella misura massima forfettaria del 20% del contributo già concesso a copertura dei lavori ammessi e non ancora eseguiti alla data del 01/01/2021, secondo quanto asseverato dal direttore dei lavori ai sensi della presente ordinanza. La quantificazione del contributo effettivamente spettante al beneficiario, eventualmente anche in deroga al costo convenzionale degli interventi, avverrà in sede di erogazione del SAL finale, subordinatamente alla conclusione dell'istruttoria tecnica e alla verifica della documentazione amministrativa e contabile.
4. In sede di saldo finale, il direttore dei lavori, in via ulteriore rispetto a quanto previsto dall'art. 8 delle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86/2012 e smi, redige la contabilizzazione separata dei soli incrementi connessi alla revisione prezzi per le quantità eseguite a far data dal 1/01/2021, in

ragione della revisione del prezzo di contratto e comunque entro i limiti di costo stabiliti dall'Elenco prezzi regionale 2022. Detta contabilizzazione dovrà risultare strutturata secondo le macrocategorie di lavorazioni previste dalle ordinanze 29, 51 ed 86/2012 e smi.

5. I maggiori costi di cui all'art. 3 Ordinanza 25/2020 non ancora contabilizzati nell'ambito di SAL depositati alla data di pubblicazione della presente ordinanza, dovranno essere contabilizzati secondo i criteri e le modalità di cui al comma precedente. Sono abrogate le disposizioni di cui all'art. 5 comma 2 Ordinanza 25/2020 e art. 2 Ordinanza 20/2021.
6. In sede di saldo finale il Comune, in riferimento alle sole opere ammissibili a contributo, esamina separatamente le rivalutazioni dei costi presentate ai sensi della presente ordinanza, riconoscendo un incremento del contributo sul minor importo tra il limite massimo forfettario di cui all'art. 1 comma 3, ed il 90% dei maggiori importi contabilizzati, al netto del ribasso formulato in sede di offerta, nel rispetto dei limiti di ripartizione ed intensità di cui all'art. 1 comma 5 della presente ordinanza. Per i beneficiari di cui ai precedenti commi 2 e 3, ai fini dell'erogazione dell'incremento del contributo nell'ambito del saldo finale, per l'espletamento degli adempimenti preventivi connessi alla concessione di aiuti in regime <<de minimis>>, il Comune ad esito dell'attività istruttoria concernente l'eventuale rideterminazione dell'incremento di contributo si coordina con le DG regionali rispettivamente competenti indicate al comma 3.
7. Il contributo spettante per le prestazioni tecniche, richieste ai professionisti abilitati per la rivalutazione dei costi di cui alla presente ordinanza, è determinato sull'importo ammissibile ai sensi della presente ordinanza, secondo le modalità ed i limiti previsti nel Protocollo fra la Regione Emilia-Romagna e gli ordini professionali.
8. La rivalutazione degli importi secondo quanto disposto dalla presente ordinanza, non concorre al raggiungimento delle percentuali di avanzamento lavori previste all'art. 8 delle ordinanze commissariali 29, 51 ed 86/2012 e smi, da raggiungersi secondo le modalità ivi disciplinate.

Art. 3

Modalità di presentazione dell'istanza e di riconoscimento dell'incremento di contributo concesso ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 57/2012 e smi.

1. Il direttore dei lavori, attraverso la piattaforma SFINGE, presenta una dichiarazione asseverata in merito all'intervenuto accordo di revisione del prezzo del contratto d'appalto per effetto di circostanze imprevedibili, riportando altresì lo stato di consistenza raggiunto al 31/12/2020, secondo le seguenti tempistiche:
 - Entro il 30 giugno 2022 per le imprese di ogni settore;
 - Entro il 15 settembre 2022 per le persone fisiche di ogni settore.
2. Le dichiarazioni asseverate, presentate ai sensi del precedente comma 1, saranno sottoposte, entro 15 giorni dal ricevimento delle stesse, ad una istruttoria formale da parte del SII, finalizzata a verificare la completezza della documentazione presentata e la coerenza della stessa con gli obiettivi della presente ordinanza. Il SII richiede le integrazioni necessarie che dovranno pervenire entro 15 giorni dalla richiesta.

3. Ad esito positivo della istruttoria di cui al comma precedente si procederà alla concessione del contributo nella misura massima forfettaria del 20% del contributo già concesso a copertura dei lavori ammessi e non ancora eseguiti alla data del 01/01/2021, secondo quanto asseverato dal direttore dei lavori ai sensi della presente ordinanza. La quantificazione del contributo effettivamente spettante al beneficiario, eventualmente anche in deroga al costo convenzionale degli interventi, avverrà in sede di erogazione del SAL finale, subordinatamente alla conclusione dell'istruttoria tecnica e alla verifica della documentazione amministrativa e contabile.
4. In sede di saldo finale, il direttore dei lavori, in via ulteriore rispetto a quanto previsto dagli artt. 14 e 14bis dell'Ordinanza n. 57/2012 e smi, redige la contabilizzazione separata dei soli incrementi connessi alla revisione prezzi per le quantità eseguite a far data dal 1/01/2021, in ragione della revisione del prezzo di contratto e comunque entro i limiti di costo stabiliti dall'Elenco prezzi regionale 2022.
5. In sede di saldo finale il SII, in riferimento alle sole opere ammissibili a contributo, esamina separatamente le rivalutazioni dei costi presentate ai sensi della presente ordinanza, riconoscendo un incremento del contributo sul minor importo tra il limite massimo forfettario di cui all'art. 1 comma 3, ed il 90% dei maggiori importi contabilizzati, al netto del ribasso formulato in sede di offerta, nel rispetto dei limiti di ripartizione ed intensità di cui all'art. 1 comma 5 della presente ordinanza.
6. Il contributo spettante per le prestazioni tecniche, richieste ai professionisti abilitati per la rivalutazione dei costi di cui alla presente ordinanza, è determinato sull'importo ammissibile ai sensi della presente ordinanza, secondo le modalità ed i limiti previsti nel Protocollo fra la Regione Emilia-Romagna e gli ordini professionali.

Bologna, 20 Maggio 2022

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)